

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 709/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

DOTT. CHIARINA SALA	presidente
DOTT. LAURA TROGNI	consigliere relatore
DOTT. BENEDETTA PATTUMELLI	consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4634/2012 – est. Mariani - discussa all'udienza collegiale del 25/02/2016 e promossa

DA

I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "Giovanni Amendola", rappresentato e difeso da avv. ELISABETTA ANGIOLINI e DE SIO FRANCESCO, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in PIAZZETTA PATTARI, 2 20122 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

C, rappresentato e difeso da avv. FEZZI MARIO ANTONIO, BORALI MAURIZIO, PEREGO SIMONE ed elettivamente domiciliato in VIALE PIAVE, 12 20129 MILANO

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

Per INPGI -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI



Voglia la Corte di Appello di Milano, sezione Lavoro, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in riforma della sentenza n. 4634/2012 emessa inter partes dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositata in data 6.11.2012 e non notificata, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, respingere le domande tutte proposte dal sig. Bruno
 con ricorso ex art 442 cpc depositato nella Cancelleria del Tribunale di Milano il 29 maggio 2012, in quanto infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA relative ad ambedue i gradi di giudizio.

Per

CONCLUSIONI

voglia la Corte d'Appello di Milano – sez. Lavoro così giudicare:

1. respingere l'appello avversario perché infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione
2. condannare la società alla rifusione dei compensi professionali e delle spese del grado
3. in caso di mancato accoglimento delle domande così come sopra formulate, accertata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in ricorso, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale in relazione al contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. dell'art. 3 c. 9 L. 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui non prevede che la prescrizione dei contributi previdenziali decorra solo dal momento in cui sia stata giudizialmente accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, o quanto meno dal momento in cui il rapporto, non assistito da tutela reale, sia cessato.

IN VIA ISTRUTTORIA

- ordinare all'INPGI di produrre tutta la documentazione necessaria ad accertare la posizione assicurativa del signo: ed alla determinazione delle prestazioni previdenziali spettanti al ricorrente.

“ Con sentenza esecutiva

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 6 maggio 2013 l' I.N.P.G.I. ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe che ha accertato il diritto d al riconoscimento dei contributi previdenziali per l'assicurazione obbligatoria con riferimento al



periodo 1 aprile 1997/20 aprile 2005, ordinando a I.N.P.G.I. di procedere al riconoscimento dei contributi relativi.

Il giudice di primo grado, rilevato: a) che con sentenza 1614/2009 il Tribunale di Milano aveva accertato la natura subordinata e giornalistica della prestazione lavorativa resa da ~ dal 1° aprile 1997 al 20 aprile 2005, con conseguente diritto all'inquadramento economico e normativo nella qualifica di redattore ordinario del C.C.N.L. ; b) che la sentenza era passata in giudicato; c) che in data 15 dicembre 2009 ~ aveva presentato all'I.N.P.G.I. "*denuncia per il recupero dei contributi assicurativi*"; c) che con lettera del 7 febbraio 2012 l'I.N.P.G.I. aveva comunicato di ritenere prescritto il diritto all'accredito contributivo;

ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 lett. a), ultimo periodo, della legge 335/1995 e, rilevato che nel caso in esame il rapporto non era stato regolarizzato, ha ritenuto che la prescrizione non potesse che decorrere dal momento in cui una pronuncia giurisdizionale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad essere considerato in senso stretto come dipendente: nel caso in esame, dalla data della sentenza del 14 aprile 2009.

Con il primo motivo di appello si censura la sentenza laddove ha ritenuto che la prescrizione non possa iniziare a decorrere sino a quando non intervenga una pronuncia giurisdizionale di riconoscimento del diritto del lavoratore ad essere considerato come dipendente. Ritiene infatti l'appellante che il termine di prescrizione dei crediti contributivi inizi a decorrere dalla scadenza del versamento dei contributi, ai sensi dell'art. 55 del rdl 1327/1935, conv. nella legge 6 aprile 1936, 115, come ribadito in più occasioni dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 73/2009; 21821/2011) la quale ha evidenziato che la prescrizione quinquennale dei diritti contributivi opera sul piano pubblicistico, non applicandosi regime civilistico di disponibilità.

Né, ad avviso dell'appellante, è corretto il rilievo del primo giudice, secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione per il versamento dei contributi avrebbe una disciplina diversificata a seconda che il rapporto di lavoro sia o meno regolarizzato, diversificazione che creerebbe uno stato di paralisi e totale incertezza anche per l'ente previdenziale in ordine al proprio diritto di esigere la contribuzione dal datore di lavoro nonché di procedere in modo corretto e definitivo alla liquidazione delle pensioni.



Con ulteriore profilo di appello si rileva che l'obbligo di versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e il corrispondente diritto dell'ente previdenziale di esigerli sorge automaticamente nel momento stesso in cui la prestazione di lavoro viene resa, tanto che la sentenza che accerta la diversa natura del rapporto di lavoro è una sentenza di mero accertamento. A tal fine il legislatore ha espressamente previsto la possibilità del lavoratore di presentare *denuncia* all'ente previdenziale (e anche *solo* all'ente previdenziale e non al datore di lavoro) ai sensi dell'art. 3, legge 335/1995 e a tal fine non è necessario che il lavoratore produca all'ente previdenziale una sentenza definitiva sulla natura del rapporto, ma è sufficiente che all'ente previdenziale, che assicura la tipologia di attività svolta, venga inoltrata una semplice richiesta di attivazione per la verifica dell'evasione contributiva (per INPGI il mod. R5).

Rileva ancora l'appellante che la denuncia contributiva intervenuta il 15 dicembre 2009 non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale, trasformando il termine in decennale; ciò avviene solo qualora la denuncia intervenga entro il termine di cinque anni dalla scadenza di pagamento dei contributi per i quali si chiede il recupero (in questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 6173/2008 (conf. 73/2009; 948/2012).

Ha chiesto dunque di accertare che solo con riferimento alla contribuzione relativa al periodo 16 dicembre 2004/20 aprile 2005 la denuncia presentata da _____ ha sortito l'effetto di interrompere il termine di prescrizione e pertanto solo con riferimento a queste quattro mensilità la prescrizione non è spirata. Rileva ancora: *“tuttavia l'ente previdenziale, potendo ancora agire per l'accertamento del diritto a recuperare la contribuzione ai danni del datore di lavoro, non è tenuto a provvedere con proprie risorse ad accreditarla”*. Per il restante periodo, il compiersi della prescrizione comporta che l'ente previdenziale non possa più esercitare il suo diritto-dovere di riscuotere contributi.

Si è costituito l'appellato, ha insistito sul diverso regime che dovrebbe essere applicato anche in tema di prescrizione dei contributi nel caso in cui il rapporto non sia regolarizzato, dovendo trovare applicazione per il credito contributivo gli stessi principi affermati da Corte Costituzionale nella sentenza 63/1966 in relazione ai crediti maturati nei confronti del datore di lavoro, chiedendo, nel caso non dovesse essere accolta questa tesi, la remissione della relativa questione alla Corte Costituzionale.



All'udienza del 25 febbraio 2016, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

2. L'appello deve trovare accoglimento.

Deve ritenersi anzitutto incontestabile che anche con riferimento alla riscossione dei contributi dovuti all'INPGI trovi applicazione il regime di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.

In questo senso è consolidata anche la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Ordinanza n. 22437 del 03/11/2015 : “ *In materia di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) trova applicazione, ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, la disciplina di cui al Regolamento attuativo, approvato con decreto interministeriale del 21 maggio 1997, sicché, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento citato, la prescrizione, di durata quinquennale ex art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, decorre dalla data di trasmissione all'INPGI della dichiarazione annuale sui redditi percepiti da parte dell'obbligato*”).

Ciò premesso, si conviene con il rilievo dell'appellante, secondo cui la “*denuncia per il recupero dei contributi assicurativi*” presentata da _____ all'I.N.P.G.I. in data 15 dicembre 2009 non vale a trasformare il termine di prescrizione da quinquennale a decennale.

Anche su questo punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che la denuncia del lavoratore efficace a tal fine debba intervenire prima che sia decorso il termine quinquennale, vale a dire quando il contributo non è ancora prescritto.

Si è, condivisibilmente, affermato che: “*In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali (nel caso di specie, l'INPGI) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed in relazione all'intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della legge n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato (come nella specie, in cui i contributi si riferivano all'anno 1991,*



e quindi il diritto alla riscossione si estingueva nel 1996), il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale il credito contributivo, in quanto la denuncia, presentata solo nel 1997 in relazione ad un credito scaduto nel 1991, non era stata idonea a rendere operativo il termine decennale; così Cass. Sez. L, Sentenza n. 4153 del 24/02/2006).

Devono dunque ritenersi prescritti i contributi relativi al periodo antecedente al 16 dicembre 2004.

Suggestivo, ma infondato, è poi l'argomento secondo cui, in caso di rapporto di lavoro non denunciato ai fini previdenziali, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere alla cessazione del rapporto, secondo i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/1996 (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità reale).

L'argomento della Corte Costituzionale si incentra sull'istituto, civilistico, della rinuncia al diritto, il che, ovviamente, non potrebbe valere nella materia, indisponibile, dei contributi previdenziali (cfr. anche Corte Cost. n. 0568 del 1989 sul tema del diritto del lavoratore ad una rendita vitalizia nel caso mancato versamento ed intervenuta prescrizione dei contributi; nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 13997 del 15/06/2007 circa l'applicabilità del termine di prescrizione decennale della azione risarcitoria nei confronti il datore di lavoro per i danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione).

In materia previdenziale la *denuncia, anche ai fini interruttivi della prescrizione*, può inoltre essere presentata anche solo all'ente previdenziale. In questo senso è consolidata la giurisprudenza di legittimità: *"L'art. 3, comma 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel disporre che le contribuzioni di previdenza obbligatoria si prescrivono nel termine di cinque anni a decorrere dal primo gennaio 1996 salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, non richiede che la denuncia sia resa nota al datore di lavoro debitore della contribuzione, avendo il legislatore ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione prevalga sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento*



al vincolo obbligatorio, ferma restando, peraltro, la necessità di garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso. Ne consegue che - ai fini del prodursi dell'effetto di allungamento del termine prescrizionale - la presentazione della denuncia da parte del lavoratore deve avvenire, in assenza di espressa indicazione legislativa e in base ad un criterio finalistico nel rispetto del principio di razionalità, prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione, ossia anteriormente al decorso di un nuovo termine quinquennale dalla scadenza, coincidente con il termine entro il quale il datore di lavoro può chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo (Sez. L, Sentenza n. 23237 del 14/10/2013).

Coerentemente la Corte di Cassazione ha ritenuto il decorso del termine di prescrizione indifferente alla pendenza di una controversia giudiziaria su uno dei fatti costitutivi *potendo l'incertezza circa la sussistenza del diritto e, più precisamente, circa la controversia giudiziaria su uno dei fatti costitutivi, rappresentare un mero impedimento di fatto inidoneo ad influire sul decorso della prescrizione, giacchè essa non preclude l'esercizio immediato dello stesso diritto* (Sez. L, Sentenza n. 21821 del 20/10/2011).

3. Concludendo, la sentenza deve essere parzialmente riformata, con l'accoglimento della domanda limitatamente al periodo dal 16 dicembre 2004 al 20 aprile 2005, per essere prescritti i contributi relativi al periodo precedente.

La, sia pur limitata, soccombenza in ordine al mancato accredito dei contributi non prescritti e la natura delle questioni trattate giustificano la compensazione fra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 4634/2012 accerta il diritto di
al riconoscimento dei contributi previdenziali limitatamente al periodo
dal 16 dicembre 2004 al 20 aprile 2005 e ordina all'I.N.P.G.I. l'accredito dei relativi contributi;

dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Milano, 25 febbraio 2016

Il presidente
Dott. Chiarina Sala

Il cons. estensore
Dott. Laura Trogni

